REGOLAMENTO (CE) N. 641/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 40/2008 per quanto riguarda l'elenco delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nell'Atlantico settentrionale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura [1], in particolare il punto 4 dell'allegato XIII,

considerando quanto segue:

(1) Dal 1981 la Comunità europea è parte contraente della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale [2].

(2) Nel marzo 2008 la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato una raccomandazione volta a modificare l'elenco delle navi per le quali è stata accertata la partecipazione ad attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. È necessario provvedere affinché la suddetta raccomandazione sia recepita nell'ordinamento giuridico della Comunità.

(3) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 40/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'appendice dell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 40/2008 è sostituita dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

[1] GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 541/2008 della Commissione (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 23).

[2] GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21.

ALLEGATO

Nell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 40/2008, l'appendice è sostituita dalla seguente:

«Appendice all'allegato XIII

Elenco delle navi (con l'indicazione dei rispettivi numeri IMO) per le quali la NEAFC e la NAFO hanno confermato la partecipazione ad attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

Numero IMO [1] di identificazione della nave	Nome della nave [2]	Stato di bandiera [2]
7436533	ALFA	Georgia
7612321	AVIOR	Georgia
8522030	CARMEN	Ex Georgia
7700104	CEFEY	Russia
8028424	CLIFF	Cambogia
8422852	DOLPHIN	Russia
7321374	ENXEMBRE	Panama
8522119	EVA	Ex Georgia
6719419	GORILERO	Sierra Leone
7332218	IANNIS I	Panama
8422838	ISABELLA	Ex Georgia
8522042	JUANITA	Ex Georgia
6614700	KABOU	Guinea Conakry
7385174	MURTOSA	Togo
8421937	NICOLAY CHUDOTVORETS	Russia
8914221	POLESTAR	Panama
8522169	ROSITA	Ex Georgia
7347407	SUNNY JANE	
8606836	ULLA	Ex Georgia

[1] Organizzazione marittima internazionale.
[2] Eventuali modifiche di nomi e bandiere e ulteriori informazioni sulle navi sono reperibili nel sito Internet della NEAFC: www.neafc.org».